

## Novità giurisprudenziale

### ADDIO AL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO PERMANENTE PER LE LESIONI DI LIEVE ENTITA' NEI SINISTRI STRADALI IN ASSENZA DI ACCERTAMENTO STRUMENTALE

La Corte costituzionale, con la recente ordinanza n. 242 di data 21.10.2015, depositata in data 26.11.2015, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al combinato disposto dell'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private), come modificato dall'art. 32 comma 3-ter del decreto legge n. 1/2012, e dell'art. 32, comma 3-quater del decreto legge n. 1/2012, disposizioni che regolamentano il regime probatorio e le modalità di liquidazione del danno biologico per le lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) derivanti da sinistri stradali. La Consulta conferma la necessità, ai fini della prova del danno biologico permanente, di un "accertamento clinico strumentale", ossia di un riscontro dato da un referto diagnostico per immagini. In tal modo, deve ritenersi definitivamente superato l'indirizzo fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito, in base al quale il riconoscimento del danno permanente potrebbe conseguire al mero esame clinico da parte del medico legale "secondo i dettami della scienza medica", senza la necessità dell'(ulteriore) conferma proveniente dall'utilizzo delle strumentazioni.

Il legislatore, attraverso il D.L. n. 1/2012 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza e la competitività", c.d. decreto "Cresci Italia"), convertito in legge n. 27/2012, ha introdotto delle modifiche nella normativa dettata in tema di liquidazione del danno biologico per le lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli.

Ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, per danno biologico si intende la lesione dell'integrità psicofisica della persona, che può essere di carattere temporaneo (ossia l'inabilità temporanea conseguente alla fase acuta della malattia che preclude l'esercizio delle attività quotidiane) e/o di carattere permanente (identificabile con gli esiti invalidanti irreversibili conseguenti alla lesione subita). L'art. 32, comma 3-ter, del D.L. n. 1/2012 ha novel-

lato il predetto art. 139 prevedendo l'esclusione del risarcimento del danno biologico permanente nel caso in cui le lesioni di lieve entità "non siano suscettibili di **accertamento clinico strumentale obiettivo**". Al contempo, con l'ulteriore disposizione di cui all'art. 32 comma 3-quater del D.L. n. 1/2012, il legislatore ha ammesso il risarcimento del danno alla persona (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo) "solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti **visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione**".

Entrambe le disposizioni presentano dunque un campo di applicazione comune, occupandosi del risarcimento dei danni alla persona di lieve entità cagionati dalla circolazione di veicoli. Il comma 3-

*quater*, riferendosi genericamente al *"danno alla persona"*, parrebbe tuttavia, quantomeno ad una prima lettura, avere una portata normativa più ampia del comma 3-ter (che contempla unicamente *"il danno biologico permanente"*).

Il comma 3-*quater*, inoltre, prescrivendo alternativamente un riscontro *"strumentale"* o meramente *"visivo"* della lesione, sembrerebbe dettare una regola meno restrittiva di quella prevista dall'altra disposizione in esame, che prevede invece esclusivamente un accertamento *"clinico strumentale obiettivo"*.

Secondo l'interpretazione fornita dall'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), fatta propria dalla giurisprudenza, l'accertamento strumentale si rinviene infatti unicamente in *"quelle indagini (radiografia, ecografia, esame elettromiografico ect.) che documentano oggettivamente la presenza della lesione"*; di contro, ai fini del riscontro visivo, risulta sufficiente *"un'osservazione obiettiva senza necessità di conferma strumentale, da cui risulti l'esistenza di una lesione, come è possibile, ad esempio, nel caso di escoriazioni, ferite, contusioni, ematomi"*.

La (apparente) contraddittorietà del tenore letterale delle due disposizioni in esame ha dato origine nel tempo ad un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di merito.

Secondo un primo orientamento, non sussisterebbe un'effettiva contraddizione fra le due disposizioni, posto che la necessità di accertamento strumentale di cui al comma 3-ter, si riferirebbe, in via esclusiva, al danno biologico permanente, mentre il comma 3-*quater*, laddove utilizza (anche) l'avverbio *"visivamente"* per indicare le modalità di accertamento della lesione, potrebbe trovare applicazione solo per il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea (cfr. Giudice di Pace di Belluno, sent. n. 203/2013; in senso conforme Giudice di Pace di Trento, sent. n. 386/2013; Giudice di Pace di Desio, sent. n. 376/2012; Giudice di Pace di Palermo n. 2691/2013).

In senso contrario, alcune pronunce di merito, anche di recente, hanno invece statuito che le disposizioni in esame non influirebbero sulla definizione di danno biologico di cui all'art. 139 Codice della

assicurazioni private (che prevede che il danno biologico sia suscettibile di *"accertamento medico-legale"*), con la conseguenza che risulterebbe risarcibile il danno biologico permanente anche (solo) sulla base di un esame clinico da parte del medico effettuato *"secondo i dettami della scienza medica"* senza necessità di conferma strumentale (cfr. Giudice di Pace di Verona sent. n. 2091/2015; Tribunale di Padova, sent. 6.11.2014; Giudice di Pace di Civitanova Marche, sent. n. 152/2013; Giudice di pace di Ottaviano, sent. 13.12.2012).

Il suddetto contrasto deve ritenersi definitivamente superato a favore del primo indirizzo interpretativo sopra esposto, alla luce degli inequivocabili criteri interpretativi contenuti nell'ordinanza n. 242/2015 di data 21.10.2015, depositata in data 26.11.2015, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al combinato disposto dell'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private), come modificato dall'art. 32 comma 3-ter del decreto legge n. 1/2012, e dell'art. 32, comma 3-*quater* del decreto legge n. 1/2012.

La questione di legittimità è stata sollevata dal Giudice di pace di Reggio Emilia con riferimento alla prospettata violazione dei principi costituzionali (in particolare degli artt. 3, 24 e 32 Cost.), avuto riguardo ai *"soli piccoli danni che non possono essere oggetto di riscontri diagnostici strumentali, bensì solo di un giudizio medico di plausibilità ed attendibilità, senza possibilità di una conferma strumentale"*.

La Consulta, riprendendo i principi già enunciati con la precedente sentenza n. 235/2014, ha confermato che le nuove disposizioni di cui all'art. 32, commi 3-ter e commi 3-*quater*., del D.L. n. 1/2012, incidono sulla disciplina della prova del danno biologico conseguente alle lesioni di lieve entità al fine di renderla più rigorosa, vincolandola ad una ben precisa tipologia di accertamento normativamente predeterminata. La Corte Costituzionale ha quindi *"per un verso escluso la necessità del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-*quater* del citato art. 32 del D.L. n. 1/2012 può quindi, essere anche solo "visivamente", appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al*

*rilievo medico legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria)" ed ha "per altro verso, ritenuto non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegibilità di un danno permanente alle microlesioni".*

Pertanto, in caso di lesioni di lieve entità, per provare il danno biologico da invalidità permanente, deve ritenersi indispensabile l'accertamento strumentale, mentre ai fini del danno da inabilità temporanea risulta sufficiente il riscontro visivo del medico legale, in alternativa alla verifica strumentale.

La limitazione imposta in tema di prova del danno biologico permanente è ritenuta dalla Corte "ragionevole" sulla base di un equo bilanciamento fra l'interesse particolare del danneggiato ad ottenere un ristoro del danno subito e l'interesse collettivo degli assicurati per r.c. auto "ad avere un livello accettabile sostenibile dei premi assicurativi". L'accertamento strumentale risulta infatti funzionale allo scopo di vietare una discrezionalità eccessiva in sede di liquidazione del danno e, quindi, il rischio di risarcimento di postumi inesistenti o enfattizzati.

In definitiva, l'intervento della Corte Costituzionale concorre a porre la parola fine alla speculazione creatosi, sino al recente passato, in relazione alla liquidazione del c.d. "colpo di frusta", data dal dilagare di risarcimenti a titolo di invalidità permanente pur in assenza di rigorosa prova circa la sussistenza di postumi invalidanti irreversibili.

**ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:**

avv. Massimiliano Fiori  
+39 0461 231000 – 260200 - 261977  
[mf@slm.tn.it](mailto:mf@slm.tn.it)

#### **DISCLAIMER**

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle ([newletter@slm.tn.it](mailto:newletter@slm.tn.it)). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

#### **INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003**

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail [rv@slm.tn.it](mailto:rv@slm.tn.it), per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a [rv@slm.tn.it](mailto:rv@slm.tn.it).